

LA COSTITUZIONE ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, [inteso come diritto a poter essere esercitato e come dovere civile da parte di ogni cittadino in grado di svolgerne uno.](#)

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili [degli esseri umani](#), così come espressi nella [Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo](#).

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso ed orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica [stimolare la rimozione degli](#) ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i [cittadini](#) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

[La Repubblica promuove le condizioni idonee a rendere effettive le opportunità di lavoro per tutti i cittadini.](#) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità [ed inclinazioni](#), un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale [ed etico](#) della società.

Art. 5.

[La Repubblica esprime l'unità nazionale dei popoli che risiedono sul suo territorio, ed esprime nelle sue istituzioni centrali la delega di sovranità espressa e condivisa dalle sue popolazioni, sovrane sui loro territori.](#)

Art. 6.

Soppresso.

Art. 7.

[I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono intesi come rapporto tra un'istituzione laica e sovrana, ed un'istituzione di ordine religioso, sovrana nella sua espressione spirituale.](#)

[Lo Stato Italiano riconosce alla Chiesa Cattolica, per ragioni di ordine storico, la sovranità sul territorio denominato Città del Vaticano, iscritto nel territorio urbano della città di Roma.](#)

[I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, le cui modifiche non richiedono procedimento di revisione costituzionale.](#)

Art. 8.

[Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ed hanno il diritto di esprimersi e di essere divulgate a condizione di non contrastare con l'ordinamento giuridico italiano e con l'Art. 2 della Costituzione.](#)

[Non è consentito l'esercizio di confessioni religiose che contengano inviti espliciti all'uso della violenza o alla violazione dei diritti espressi in questa Costituzione.](#)

[Chi professi tali confessioni commette un reato e va espulso immediatamente dal territorio nazionale.](#) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica degli stranieri, residenti con permesso di soggiorno o in transito temporaneo, è regolata dalla legge secondo le norme ed i trattati internazionali.

Il diritto d'asilo di cittadini stranieri nel territorio della repubblica è determinato da norme internazionali ed europee a cui la Legge italiana si sia esplicitamente uniformata.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati esclusivamente politici, che non abbiano cioè prodotto dimostrabilmente danni rilevanti a persone o cose.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente interventi di carattere militare al di fuori del proprio territorio per la difesa dei propri confini o per interventi a carattere umanitario in territori nei quali siano venute a mancare le condizioni per la sicurezza e la sopravvivenza delle popolazioni locali, agendo di concerto con le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, in luogo chiuso ma anche aperto al pubblico, non è richiesta alcuna autorizzazione.

Delle riunioni in luogo pubblico **aperto** deve essere dato **breve** preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno **il** diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, **purché** **privo di inviti espliciti all'uso della violenza o alla violazione della legge o dei diritti espressi in questa Costituzione.**

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, quali [stampa, radiotelevisione, rete digitale o altro mezzo di comunicazione](#), senza essere soggetti ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro o [censura](#) soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [nei soli casi in cui la pubblicazione delle informazioni sia riconosciuta gravemente lesiva dell'onore, dell'immagine e della rispettabilità del soggetto a cui l'informazione si riferisce, o sia stato accertato dalla Magistratura il carattere calunnioso dell'informazione resa pubblica.](#)

Non rientrano in questa categoria le informazioni riguardanti fatti di natura penale sui quali sia in corso un'indagine della Magistratura.

[Nei soli casi di assoluta urgenza ed ove](#) non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, [il sequestro o la censura della fonte di informazione e dei suoi luoghi di diffusione](#) può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. [In assenza di](#) convalida nelle ventiquattro ore successive, [il sequestro o censura](#) s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento [delle fonti di informazione al pubblico, di qualsiasi natura esse siano.](#)

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari, [sulla base del principio di responsabilità individuale del Giudice e di equo compenso del danno prodotto al cittadino.](#)

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati [esclusivamente politici, che non abbiano cioè prodotto dimostrabilmente danni rilevanti a persone o cose.](#)

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato può essere sottoposto a diversi gradi di giudizio, successivi al primo, sino a tre complessivi, soltanto su richiesta della difesa dell'imputato, allo scopo di minimizzare le possibilità di errori giudiziari. Non è previsto il ricorso a successivi gradi di giudizio da parte della pubblica accusa, ove l'imputato sia stato riconosciuto non colpevole in primo grado.

L'assoluzione, in qualsiasi grado di giudizio, è considerata definitiva ed inappellabile.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ma devono anche tutelare prioritariamente la sicurezza e l'incolumità delle vittime, se sopravvissute, debbono tenere conto della pericolosità sociale del condannato, debbono essere commisurate al reato e debbono tenere conto della possibilità realistica di reiterazione del reato.

Le pene per reati contro il patrimonio e non contro la persona debbono prevedere alternative praticabili alla carcerazione, che va prevista nei soli casi di impossibilità di rivalsa sul patrimonio del condannato e sulla sua capacità lavorativa.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti o in ostacolo ingiustificato al loro esercizio. La legge norma le sanzioni relative, con particolare riferimento ad abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, corruzione e concussione,

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici.

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti e doveri dei nuclei familiari, visti come elementi costitutivi di base della società naturale, fondati sull'ordinamento giuridico delle unioni civili, siano esse, o meno, connotate da elementi di carattere religioso o esclusivamente laico.

Tali unioni, tradizionalmente indicate come matrimonio, sono ordinate sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti a cura delle Istituzioni pubbliche previste dalla legge, o mediante adozione o affido, in base al dispositivo di legge.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica riconosce il ruolo sociale della famiglia e ne agevola lo sviluppo e l'adempimento dei compiti relativi, con misure di sostegno normativo sul piano fiscale ed economico, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta i requisiti minimi per l'istruzione di ogni ordine e grado, stimolando gli istituti di formazione scolastica a migliorare il livello culturale degli alunni in un clima di costruttiva competizione.

Gli istituti di formazione scolastica di proprietà dello Stato hanno lo scopo di offrire a tutti i cittadini un'opportunità formativa per tutti gli ordini e gradi a costi controllati e sostenuti dalla fiscalità pubblica. I costi di gestione pro-capite (per ogni alunno) sostenuti dalla scuola pubblica non possono in alcun modo eccedere quelli offerti da un Istituto privato di pari grado che offra una qualità dell'insegnamento (misurabile) almeno equivalente.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

Può essere prescritto dalla legge un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria ed è gratuita nelle scuole di proprietà dello Stato.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto attraverso la legge, con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica promuove il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e ne favorisce lo sviluppo stimolando l'attività d'impresa. Promuove la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti dei lavoratori nel mondo del lavoro. Riconosce ai cittadini la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse dei figli minori e purchè nel pieno esercizio dei suoi diritti civili. Tutela il lavoro italiano all'estero mediante accordi internazionali.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro [sulla base degli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali di categoria con le associazioni d'impresa e/o con le singole imprese](#). I lavoratori del pubblico impiego hanno diritto ad una retribuzione commisurata a quella dei lavoratori del settore privato, sulla base di una analoga quantità di lavoro ed equivalente qualifica professionale.

Nei nuclei familiari monoreddito, tali per incapacità transitoria o permanente dell'altro coniuge di contribuire al reddito familiare, lo Stato garantisce un trattamento fiscale, transitorio o permanente ed eventuali contributi, tale da assicurare alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

I lavoratori hanno gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni, indipendentemente dal sesso biologico e dall'orientamento sessuale. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento dell'essenziale funzione familiare delle madri [e dei padri](#) ed assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto [di mezzi economici propri](#) necessari per vivere è posto a carico della famiglia d'appartenenza, con il diritto ad una adeguata integrazione del reddito familiare, anche attraverso riduzioni fiscali, ed all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno il diritto di ricevere [una integrazione di reddito a carico dello Stato adeguata alle loro abituali condizioni di vita](#) in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e non prolungata.

I disabili a qualsiasi titolo hanno il diritto ad accedere alla scuola dell'obbligo e ad una formazione professionale commisurata alla loro condizione di disabilità. Lo Stato contribuisce a sostenere i costi di tale formazione assistendo le famiglie in tal senso.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono [anche](#) organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione [ai](#) loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro [con le associazioni d'impresa, con efficacia obbligatoria](#) per tutti gli appartenenti alle categorie [di lavoratori](#) alle quali il contratto si riferisce [e per le imprese iscritte a tali associazioni d'impresa](#).

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana **ed all'ambiente e non può avere carattere monopolistico.**

La legge stimola e favorisce le attività economiche private che abbiano ricadute sociali ed occupazionali positive.

Lo Stato non è titolare di attività economiche di tipo privatistico se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti. La proprietà privata può essere, nei casi **previsti** dalla legge, e salvo **congruo** indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme della successione legittima e testamentaria ed i diritti **e limiti** dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo **congruo** indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; **favorisce** la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane **in stato di effettiva necessità.**

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini **di lucro.** La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge **promuove** lo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; **coordina e controlla il sistema bancario e creditizio disciplinandone l'esercizio in modo da limitare il rischio inconsapevole dei risparmiatori, prevenendo grazie al controllo degli organi di vigilanza il rischio di insolvenza dell'istituto di credito.**

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i [cittadini italiani, di qualsiasi sesso, orientamento sessuale, etnia o religione, che abbiano raggiunto la maggiore età.](#)

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.

A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione [dei parlamentari](#), alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. [Lo Statuto interno dei partiti che concorrono nelle occasioni elettorali deve essere conforme ad una legge che prescriva i requisiti minimi per assicurare la democrazia interna e la rappresentatività dei candidati nei confronti degli iscritti.](#)

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al [Parlamento](#) per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. [Le proposte di legge di iniziativa popolare sostenute da un numero adeguato di firme, come previsto da apposito dispositivo di legge, debbono essere messe in discussione dal Parlamento entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di sottomissione della proposta, a condizione che non sussistano cause di invalidamento della presentazione.](#)

Art. 51.

Tutti i cittadini italiani, [indipendentemente da sesso ed orientamento sessuale, etnia o religione](#), possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

[Il servizio militare, di norma su base volontaria e professionale, può diventare obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ove le condizioni di pericolo della Patria lo richiedano.](#)

[Il suo adempimento non pregiudica l'esercizio dei diritti politici ma non è compatibile con l'esercizio di altre funzioni dello Stato.](#)

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

[La capacità contributiva dei cittadini va calcolata tenendo conto del reddito familiare minimo netto, indispensabile a garantire un tenore di vita superiore al minimo stabilito dalla legge.](#)

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento è monocamerale, con un'unica Camera dei Deputati della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

Art. 56.

Il numero dei deputati è proporzionato al numero degli abitanti, nella misura di un deputato ogni 50'000 abitanti. Le circoscrizioni elettorali sono stabilite dalla legge allo scopo di proporzionare il numero dei residenti quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione ed il numero di deputati eleggibili.

I cittadini italiani residenti all'estero votano nella circoscrizione della città in cui sono nati, oppure in altra a scelta non modificabile in seguito, se nati al di fuori del territorio nazionale.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

L'articolo 57 è stato abolito.

Art. 58.

L'articolo 58 è stato abolito.

Art. 59.

L'articolo 59 è stato abolito.

Art. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni; la sua durata può essere prorogata soltanto su decisione del Presidente della repubblica in caso di guerra condotta sul territorio nazionale.

Art. 61.

Le elezioni della nuova Camera dei Deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62.

La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 63.

La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Art. 64.

La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza **qualificata** dei suoi componenti. Le sedute sono sempre pubbliche.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alla camera ed al Governo.

Art. 66.

La Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento **monocamerale** rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento **monocamerale** non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera **nessun suo membro può** essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri della **Camera** ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento monocamerale ricevono un'indennità stabilita dalla legge, **che non può in alcun caso eccedere quella attribuita al Presidente della Repubblica.**

Sezione II - La formazione delle leggi.**Art. 70.**

La funzione legislativa è esercitata dalla sola Camera dei Deputati.

Art. 71.

Il Governo può formulare proposte di legge che ritenga necessarie per assolvere ai suoi compiti istituzionali. L'iniziativa delle leggi compete tuttavia, di norma, a ciascun membro **della Camera** ed agli organi ed enti ai quali sia **stata** conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. **Le proposte di legge di iniziativa popolare vanno esaminate da apposita commissione parlamentare, costituita dai suoi membri, a rotazione, come da regolamento della Camera, e respinte, oppure dichiarate ammissibili e messe in discussione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione.**

Art. 72.

Ogni disegno di legge [presentato alla Camera](#) è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se [la Camera](#), a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alla [Camera](#) chiedere una nuova deliberazione.

Se [la Camera](#) approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se hanno partecipato alla votazione [almeno un terzo degli aventi diritto](#), e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo.

Art. 77.

Il Governo non può, [senza delega della Camera](#), emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla [Camera che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni](#).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. [La Camera può](#) tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti [della Camera](#), in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

[La Camera autorizza](#) con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o [comportano](#) variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. [L'ammontare del debito pubblico medio complessivo degli ultimi cinque anni deve essere sempre in decrescita](#)

Ogni legge che [comporti](#) nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

[La Camera ogni anno approva](#) con legge il bilancio ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti [della Camera](#), nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82.

[La Camera](#) può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Art. 83.**

Il Presidente della Repubblica è eletto [dalla Camera dei Deputati](#).

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [la convoca](#) per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione [della nuova Camera](#). Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente [della Camera dei Deputati](#).

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto [se la Camera è sciolta](#) o mancano meno di tre mesi alla [sua](#) cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni [della nuova Camera](#) e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione [alla Camera](#) dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione della Camera.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, [sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera](#).

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato [anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri](#).

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, [se conformi al dettato costituzionale](#).

[Diversamente può essere messo in stato di accusa dalla Camera dei Deputati, a maggioranza assoluta dei suoi membri.](#)

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi [alla Camera dei Deputati](#).

TITOLO III - IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I PRESIDENTI

LA COSTITUZIONE

ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO

GLI UFFICI

LE ONORIFICENZE

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. [La carica di Ministro e di Presidente del Consiglio dei Ministri non è cumulabile con quella di Deputato e con qualsiasi altro incarico pubblico.](#)

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia [della Camera che la accorda o la revoca](#) mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

[La revoca della fiducia al Governo deve essere costruttiva, intendendo con questo che sia subordinata alla disponibilità di una formazione di Governo alternativa.](#)

[A tal fine la Camera dei Deputati chiede al Presidente della Repubblica di attivarsi per la formazione di una nuova compagine governativa, che deve venire presentata entro 60 gg dalla richiesta.](#)

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta [alla Camera](#) per ottenerne la fiducia. [Se la nuova formazione governativa proposta riceve la fiducia della Camera dei Deputati, quella precedente decade.](#)

Il voto contrario della Camera su una proposta del Governo non [comporta](#) obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

[La funzione del Governo, altrimenti detto "esecutivo" prevede l'amministrazione del bilancio dello Stato e l'individuazione di provvedimenti legislativi volti alla razionalizzazione della Pubblica Amministrazione ed alla risoluzione dei problemi nazionali che non siano di esclusiva competenza delle Amministrazioni pubbliche locali. Di norma il Governo formula proposte di legge che vanno prese in esame dalla Camera dei Deputati, discusse, modificate e respinte o ratificate.](#)

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei **rispettivi** bilanci e la sostenibilità del debito pubblico **nazionale complessivo**.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, **l'efficienza** e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Le retribuzioni dei funzionari della Pubblica Amministrazione sono stabilite per legge dalla Camera dei Deputati e non possono in alcun caso essere decise autonomamente dai suoi organi dirigenti.

Le violazioni gravi del regolamento della Pubblica Amministrazione comportano l'immediata sospensione dal servizio, con perdita del posto di lavoro, a giudizio insindacabile degli organi dirigenti responsabili. Il funzionario sospeso ha il diritto di ricorrere contro il provvedimento per mezzo della Magistratura ordinaria, che, sentite le parti, dovrà pronunciarsi entro il termine massimo di 90 gg dalla data di sospensione, assegnando priorità assoluta al caso rispetto ad altri procedimenti. Ove il Giudice si pronunci a favore del funzionario sospeso, questi ha diritto al reintegro immediato nella sua funzione, con rimborso degli emolumenti non percepiti e delle spese legali sostenute.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo **del popolo italiano e non possono assolvere ad altri incarichi pubblici o privati. Non possono essere anche membri del Parlamento o del Governo.**

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari.

Art. 99.

L'articolo 99 è abolito.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alla Camera sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dalla Camera dei Deputati in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. [L'abuso di potere eventualmente esercitato da un Magistrato nell'esercizio delle sue funzioni così come la messa in stato d'accusa di cittadini su basi infondate, se così emerge dai successivi procedimenti, implicano de facto la messa in stato d'accusa obbligatoria da parte del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Magistrato, con provvedimenti che possono comportare la sospensione temporanea o definitiva dalla funzione, con perdita della retribuzione e divieto di futuro esercizio della funzione giudicante.](#)

[Si vuole con questo sottolineare che l'indipendenza della Magistratura si sposa con l'assunzione di responsabilità dei Magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.](#)

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nei casi previsti dall'art. 105 o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata che non può eccedere i 12 mesi solari.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare nei confronti di suoi membri ove si trovino nelle condizioni espresse dagli art. 105 e 107.

Art. 113.

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Tutti i costi dell'azione legale da parte del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, se soccombente nel processo, sono interamente a carico della Pubblica Amministrazione, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei suoi funzionari quando il diritto e l'interesse del cittadino sia stato violato per colpa evitabile dei funzionari pubblici.

TITOLO V – GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 114.

La Repubblica è costituita da unità amministrative territoriali, storicamente dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. La struttura amministrativa territoriale non è predeterminata in via costituzionale ma può essere costituita e ricostituita per iniziativa delle popolazioni residenti sui territori, con l'avallo legislativo della Camera dei Deputati.

Gli Enti territoriali (comuni, ecc) sono Enti dotati di autonomia, anche sul piano impositivo, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e comunque armonizzati su base nazionale.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Le regioni a statuto speciale sono abolite. Ogni territorio si autogestisce in piena autonomia, anche sotto il profilo impositivo, senza distinzione tra un territorio e l'altro, fermo restando l'obbligo di contribuire secondo la legge alle entrate fiscali di ordine nazionale, destinate solo e soltanto alla copertura di spese e servizi destinati alla collettività nazionale nel suo complesso.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dalla **Camera dei Deputati** nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La **Camera dei Deputati** ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) **politica estera, rapporti ed accordi internazionali**
- b) **immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di altri Stati**
- c) rapporti tra **lo Stato** e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze Armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento Europeo;
- g) ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici **a carattere nazionale**;
- h) ordine pubblico e sicurezza, **ad integrazione, complemento e sostegno coordinato dei compiti esclusivi della polizia locale**;
- i) cittadinanza, stato civile ed anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali **degli Enti territoriali**;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Inoltre :

commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, **compatibilmente con** l'autonomia delle istituzioni scolastiche **di ogni ordine e grado**; **riconoscimento pubblico delle professioni**; **sostegno normativo alla** ricerca scientifica e tecnologica ed all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute **e dell'alimentazione**; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti ed aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione **a carattere nazionale**; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia **elettrica, del gas e delle acque**; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; **tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali**;

VIENE ABBANDONATO IL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE.

Il potere legislativo compete alla Camera dei Deputati per le materie di sua esplicita competenza, definite nella Costituzione repubblicana.

Per ogni altra materia compete agli Enti territoriali relativamente al proprio territorio.

La potestà legislativa territoriale è subordinata al rispetto dei principi fondamentali e delle norme determinati dalla legislazione dello Stato.

Nelle materie di loro competenza gli Enti territoriali possono concludere accordi con altri Enti territoriali nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite ad altri Enti territoriali più ampi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Tutti gli Enti territoriali sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato ed Enti territoriali e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Tutti gli Enti territoriali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

Tutti gli Enti territoriali hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari anche in rapporto all'ordinamento dell'Unione Europea.

Stabiliscono ed applicano tributi propri, in armonia con la Costituzione, con destinazione di spesa esclusivamente riservata al proprio ambito locale.

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono agli Enti territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse perequative ed effettua interventi speciali a favore di Enti territoriali dotati di minore capacità di contribuzione fiscale per abitante.

Gli Enti territoriali hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e garanzia di ripristino dell'equilibrio di bilancio in tempi predeterminati e controllati.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Gli amministratori dell'Ente territoriale rispondono penalmente di eventuali situazioni fallimentari. I cittadini dell'Ente territoriale rispondono civilisticamente, in solido, dei danni derivanti dal fallimento.

Art. 120.

Gli Enti territoriali non possono istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra i territori, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi degli Enti territoriali nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi degli Enti territoriali: il Consiglio, la Giunta ed il suo Presidente.

Il Consiglio esercita le potestà legislative proprie e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può [formulare](#) proposte di legge [alla Camera dei Deputati](#).

La Giunta è l'organo esecutivo. Il Presidente della Giunta rappresenta l'Ente, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti locali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo [centrale](#).

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché dei consiglieri sono disciplinati con [regolamento dell'Ente territoriale](#) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge [dello Stato](#), che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessun cittadino può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio o ad una Giunta territoriale ed alla Camera dei Deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta, ovvero al Parlamento Europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un ufficio di presidenza.

I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta, salvo che lo statuto disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

Ciascun Ente territoriale ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi dell'Ente territoriale e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione di un visto [del Governo centrale](#).

Il Governo [centrale](#) può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti degli [Enti territoriali](#) dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del territorio o un quinto dei componenti il Consiglio. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni territorio lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione [fra i diversi Enti territoriali](#).

Art. 124.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

[In ogni Ente territoriale che ecceda la dimensione comunale possono essere](#) istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge dello Stato. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente della Giunta [di Enti territoriali, quando questi](#) abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati costituita, per le questioni locali, nei modi stabiliti con legge dello Stato.

Il Consiglio dell'Ente territoriale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge locale ecceda la sua competenza territoriale, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

L'Ente territoriale, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altro Ente territoriale leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131.

[La definizione degli Enti territoriali è demandata alla legge ordinaria dello Stato, su istanza proveniente dai territori. Le Regioni storiche possono mantenere il loro carattere di identificazione geografica, non necessariamente coincidente con il territorio amministrativo, determinato per autonoma scelta delle popolazioni locali e confermato da legge dello Stato.](#)

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, [sentiti i Consigli territoriali](#), disporre la fusione di [Enti territoriali](#) esistenti o la creazione di nuovi [Enti territoriali](#) con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

[Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei territori interessati e del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli territoriali, consentire che alcuni territori e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da un territorio ed aggregati ad un'altro.](#)

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni territoriali è stabilito su iniziativa dei Comuni, sentito l'Ente territoriale di appartenenza, il quale, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni accorpandone alcuni e modificando le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte Costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e **degli Enti territoriali tutti**.
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, **su quelli tra lo Stato e gli Enti territoriali e tra i diversi Enti territoriali**;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo **dalla Camera dei Deputati** e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio **territoriale**, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità parlamentare, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli **territoriali** interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei Deputati con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate [soltanto a maggioranza qualificata dei suoi componenti](#). [Venendo a mancare tale maggioranza qualificata le leggi stesse possono essere sottoposte a referendum popolare, su decisione della Camera a maggioranza semplice, così come se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda almeno cinquecentomila elettori . La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il quorum di partecipazione popolare è stabilito nella misura del numero di votanti registrato alle precedenti elezioni politiche nazionali.](#)

Art. 139.

La forma repubblicana [e l'ordinamento democratico non possono](#) essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Con l'entrata in vigore della presente [Revisione Costituzionale l'attuale](#) Capo dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II - [Le disposizioni](#) dell'Art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che comportino oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione della Camera.

III - Le elezioni di [eventuali nuovi Consigli territoriali](#) sono indette entro un anno dall'entrata in vigore [di questa revisione Costituzionale](#).

Leggi dello Stato regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite agli [Enti Territoriali](#). Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento ed alla redistribuzione delle funzioni amministrative fra [gli Enti territoriali restano in vigore le funzioni che gli Enti territoriali attualmente in essere esercitano](#).

Leggi dello Stato regolano il trasferimento di funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione statale e territoriale che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.

IV - [Entro un anno dall'entrata in vigore della presente revisione Costituzionale](#) si procede alla revisione ed al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

V - La presente Costituzione è promulgata dall'attuale Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte del Parlamento.

Il nuovo testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.